

### **Il Consiglio Direttivo**

VISTO l'art. 20 comma 2 dello Statuto, che prevede che "qualora se ne ravvisasse la necessità, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere nominati" gli organi eventuali del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio sindacale e del Collegio dei probi viri;

CONSIDERATA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 4 maggio 2019, con la quale l'Assemblea ha ravvisato la necessità di istituire gli organi eventuali come descritti nel corso dell'Assemblea medesima;

### **DELIBERA**

all'unanimità, di adottare il presente regolamento di

**"Funzioni, nomina e organizzazione del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio sindacale e del Collegio dei probi viri, dell'Associazione Camarilla Italia" (Regolamento Organi Eventuali).**

#### **Art. 1 – Funzioni e nomina del Collegio dei Revisori dei conti.**

- 1) Il Collegio dei revisori dei conti
  - a) esprime parere obbligatorio non vincolante al Consiglio Direttivo sul bilancio consuntivo e, se predisposto, preventivo. La relazione del Collegio dei revisori dei conti è allegata al bilancio;
  - b) esprime parere facoltativo non vincolante se richiesto dal Consiglio Direttivo, dai singoli consiglieri o dai coordinatori di capitolo su qualunque ipotesi di spesa, entrata o decisioni riferibili agli aspetti economico-finanziari e contabili;
  - c) svolge studi su questioni economico-finanziarie e contabili al fine di migliorare il patrimonio, la gestione e l'accountability.
  
- 2) Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre soci, nominati dal Consiglio Direttivo sulla base di una o più delle seguenti caratteristiche: essere stato membro del Consiglio Direttivo, essere o essere stato un revisore legale, disporre di abilitazione professionale quale dottore commercialista, aver maturato esperienza professionale a qualsiasi titolo in ambito di contabilità e gestione economico-finanziaria, disporre di titoli di studi in ambito di contabilità e gestione economico-

finanziaria, aver maturato esperienza in associazione nella gestione o predisposizione di bilanci anche locali.

## **Art. 2 – Funzioni e nomina del Collegio sindacale.**

- 1) Il Collegio sindacale
  - a) esprime parere obbligatorio non vincolante al Consiglio Direttivo su qualsiasi atto di carattere regolamentare. La relazione del collegio sindacale è allegata alla delibera che adotta l'atto;
  - b) esprime parere facoltativo non vincolante se richiesto dal Consiglio Direttivo, dai singoli consiglieri, dai coordinatori di capitolo o dai narratori di venue sull'interpretazione di Statuto, regolamenti e qualunque atto interno vincolante i soci;
  - c) svolge studi su questioni di natura giuridica, al fine di garantire l'efficienza e la semplificazione dei regolamenti e l'eventuale adeguamento rispetto alle norme.
- 2) Il Collegio sindacale si compone di tre soci, nominati dal Consiglio Direttivo sulla base di una o più delle seguenti caratteristiche: essere stato membro del Consiglio Direttivo, essere o essere stato un revisore legale, disporre di abilitazione professionale quale avvocato, aver maturato esperienza professionale a qualsiasi titolo in ambito di diritto, disporre di titoli di studi in ambito giuridico, aver maturato esperienza in associazione nella elaborazione di regolamenti.

## **Art. 3 – Funzioni e nomina del Collegio dei probi viri.**

- 1) Il Collegio dei probi viri
  - a) svolge funzioni di organo di ultimo appello avverso le sanzioni disciplinari, prima dell'Assemblea dei Soci. Nel caso di sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo, questo ha facoltà di non dare attuazione alle decisioni d'ultimo appello del collegio dei probi viri, con motivazione;
  - b) esprime parere facoltativo non vincolante, se richiesto dal Consiglio Direttivo, dai singoli consiglieri o dai coordinatori di capitolo o dai narratori di venue, sulle sanzioni applicabili in determinati casi già accertati;
  - c) svolge studi su questioni di natura disciplinare, al fine di garantire l'efficacia del codice disciplinare e assicurare una sempre maggiore armonia fra i soci.

- 2) Il Collegio dei probi viri si compone di tre soci, nominati dal Consiglio Direttivo sulla base di una o più delle seguenti caratteristiche: essere stato membro del Consiglio Direttivo, aver maturato esperienza professionale a qualsiasi titolo in ambito disciplinare, disporre di titoli di studi in ambito di mediazione sociale, aver maturato esperienza in associazione nella gestione di procedimenti disciplinari.

#### **Art. 4 – Requisiti soggettivi comuni e incompatibilità.**

- 1) Sono requisiti dei soci nominati componenti degli organi di cui agli artt. 1, 2 e 3
  - a) aver maturato una anzianità associativa di almeno due anni ininterrotti prima della nomina;
  - b) non essere mai stati esclusi dall'Associazione né essere stati sospesi per un periodo superiore ai due mesi.
- 2) L'incarico di componente di uno degli organi di cui agli artt. 1, 2 e 3 è incompatibile con la carica di consigliere e si può essere componenti di uno solo dei suddetti organi.

#### **Art. 5 – Diritti dei componenti e poteri.**

- 1) I soci sono tenuti alla collaborazione tempestiva con gli organi di cui agli artt. 1, 2 e 3.
- 2) I componenti degli organi di cui agli artt. 1, 2 e 3
  - a) hanno accesso a tutti i canali riservati, come i Consiglieri, tranne ai canali di narrazione, se non rivestono incarichi in narrazione;
  - b) hanno facoltà di partecipare a qualsiasi riunione;
  - c) si considerano *officer*, ai sensi del regolamento interno.

#### **Art. 6 – Organizzazione.**

- 1) Gli organi di cui agli artt. 1, 2 e 3, alla prima riunione, da tenersi obbligatoriamente entro 30gg. dalla nomina del terzo componente, ne eleggono un Presidente che

rappresenta l'organo, cura la convocazione e la presidenza delle riunioni, ne assicura il funzionamento.

- 2) Prima dell'elezione del Presidente, svolge la funzione di Presidente il socio, fra i tre componenti, che dispone di maggiore anzianità associativa.
- 3) Le deliberazioni degli organi eventuali di cui al presente regolamento sono assunte a maggioranza dei componenti; in caso di parità decide il Presidente dell'organo.
- 4) L'organo è effettivo se si compone di tutti e tre i suoi componenti.
- 5) L'organo si dota di eventuali regolamenti interni per lo svolgimento delle proprie funzioni, che devono essere ratificati, eventualmente con modifiche, dal Consiglio Direttivo.
- 6) L'incarico di componente degli organi di cui al presente regolamento è a tempo indeterminato, salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo o dimissioni.

#### **Art. 7 – Attivazione dell'organo su istanza**

- 1) I soggetti titolari della facoltà di richiedere pareri agli organi di cui al presente regolamento, comunicano direttamente con l'organo del caso, ovvero con il Consiglio Direttivo, che in tal caso si preoccupa di reindirizzare la richiesta.

Riunione telematica, 10 Maggio 2019

Casapieri  
Celli  
De Lellis  
Faggella  
Ferraro  
Giugliano  
Parise